

Servizio Urbanistica

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

DETERMINA n. 83 del 01/02/2019

Copia

Attestato copertura finanziaria allegato []

Oggetto:	Variante Parziale n. 31 al PRGC della Città di Omegna ai sensi dell'art. 17, comma 5 della LR n. 56/1977 e smei. Verifica di Assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e smei e dell'art. 18, comma 8 della LR 56/1977 e smei -Parere di ESCLUSIONE
----------	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

Premesso :

che, l'autorità competente in materia di VIA e di VAS ai sensi dell'art. 6 della LR 40/98 e smei, e della DGR n. 12-8931 del 9.6.2008 per determinate tipologie di progetti e di piani e programma è l'Amministrazione Comunale che si avvale per la valutazione del proprio Organo Tecnico appositamente istituito con DGC n. 46 del 17.03.2010 nel Servizio Ambiente del Comune, in quanto struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni funzionali all'espressione del parere di compatibilità ambientale;

che, in adempimento alle disposizioni della LR n. 2/2009 come modificata e aggiornata dalla LR n. 1/2017, la Città deve provvedere al riconoscimento, sul proprio territorio comunale, delle aree sciabili e di sviluppo montano;

che, la procedura di individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano presuppone l'avvio del procedimento per l'adeguamento del PRGC con Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della LR n. 56/1977, in modo tale da attribuire la conformità urbanistica all'ambito perimetrato;

che, l'Amministrazione ha comunicato la disponibilità a predisporre una Variante Parziale al PRGC, finalizzata esclusivamente a rappresentare cartograficamente e a disciplinare normativamente l'area sciabile e di sviluppo montano sul territorio comunale;

che, il DLgs n. 152/2006-Codice dell'ambiente, dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di *screening* del procedimento di VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art. 6 comma 3, art. 12);

che, la stessa LR n. 56/1977 disciplina, all'art. 3bis, l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e dispone, all'art. 17, comma 8, che le Varianti Parziali ai PRG siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

che, con DGC n. 255 del 26.10.2018 è stato adottato il Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 31 al PRGC di Omegna, redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia con studio in Agliè (TO);

che, con riferimento alla DGR n. 25-2977 del 29.2.2016 relativa alle disposizioni per l'integrazione tra le procedure urbanistica e di VAS, la fase di verifica di assoggettabilità a VAS viene svolta secondo la modalità in sequenza (allegato 1: lettera j.2);

che, in adempimento ai disposti dell'art. 12 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 3bis della LR n. 56/1977 e della DGR n. 25-2977 del 29.2.2016, veniva trasmesso, con nota prot. n. 266110 del 7.11.2018, il Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 31 al PRGC, per la prevista fase di consultazione, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale e Comuni limitrofi:

- Provincia VCO – Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Rete Natura 2000, Pianificazione piste ciclabili;
- ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento del Verbano Cusio Ossola;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli;
- A.S.L. VCO – Distretto Sanitario di Omegna;
- Acqua Novara VCO S.p.a.; ConSer VCO S.p.A.; Unione Montana Cusio Mottarone; Comune di Armeno; Comune di Casale Corte Cerro; Comune di Germagno; Comune di Gignese; Comune di Gravellona Toce; Comune di Nonio; Comune di Pettenasco; Comune di Quarna Sopra; Comune di Quarna Sotto; Comune di Stresa;

che, al protocollo comunale sono pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza, con nota prot. 14981 del 6.12.2018 pervenuta il 7/12/2018 prot. 28918: ritiene che le opere in oggetto non siano da sottoporre alla successiva procedura di valutazione;
- ARPA Piemonte, con nota del 102350 del 22.11.2018 pervenuta il 22.11.2018 prot. 27606 : ritiene che la variante debba essere assoggettata alla fase di valutazione ambientale strategica, in funzione di carenze documentali in merito alle componenti flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi, salute umana e alle pressioni esercitate su di esse dalle attività sciistiche sia in essere che eventualmente di progetto, dell'oggetto di variante e del contesto di pregio ambientale in cui si colloca;
- ASL VCO, con nota prot. 74159 del 7.12.2018 pervenuta il 7.12.2018: rileva la mancanza di descrizioni dettagliate relative alle questioni ambientali rilevanti e dei possibili conseguenti impatti sull'ambiente e sulla salute umana e loro mitigazioni e pertanto non è in grado di fornire il richiesto apporto tecnico;
- Acqua Novara VCO S.p.a. con nota prot. 30818 7.12.2018 pervenuta il 10.12.2018 prot. 29047 : comunica il nulla osta agli interventi prospettati;

che, in merito alle osservazioni di ARPA Piemonte e, in parte, di ASL VCO:

- Si ritengono condivisibili le analisi e le conclusioni del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, dal momento che la Variante, in ottemperanza a disposizioni legislative sovraordinate, opera un riconoscimento di attività in essere da tempo sul territorio omegnese, e anzi prevede un corredo normativo ad oggi assente volto a massimizzare l'inserimento delle stesse nel contesto paesaggistico e ambientale, con particolare riferimento alle funzioni più impattanti (quali il parcheggio pubblico);

- A seguito dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo ex art. 11 del DPR n. 327/2001 diretto alla costituzione di servitù, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni privati interessati, finalizzate ad escludere dal perimetro dell'area sciabile e di sviluppo montano sia il condominio Belvedere con relative pertinenze sia l'ambito su cui insistono le antenne per telecomunicazione. L'Amministrazione ha ritenuto di accogliere tali richieste; si determina pertanto una riduzione di superficie di quasi 18.000 mq, l'eliminazione di qualsiasi possibilità di ristrutturare il condominio per finalità turistico-ricettive e l'azzeramento della relativa pressione antropica potenziale;

Visto:

- la proposta di determinazione conclusiva del procedimento in data 1.2.2019 formulata dal sottoscritto, responsabile del procedimento in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente e Organo Tecnico Comunale, di non assoggettare alla fase di Valutazione Ambientale Strategica la Variante n. 31, ex art. 17, comma 5, LR 56/1977 al PRGC;

Letto:

- l'art. 107 del TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
- la parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la LR 56/1977 e s.m.i.;
- la LR 40/1998 e s.m.i.;
- la DGR n.12-8931 del 9/06/2008;
- la DGR n.25-2977 del 29/02/2016;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto;

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Decreto del Sindaco n. 24 del 15.12.2017 di attribuzione delle funzioni Dirigenziali;

Preso atto che, l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

DETERMINA

Per i motivi su espressi e qui interamente richiamati:

1) Di non attivare la fase di Valutazione Ambientale Strategica relativamente alla Variante n. 31 , ex art. 17, comma 5, LR 56/1977 al PRGC vigente, sottolineando la necessità che le Norme di Attuazione del PRG siano integrate come indicato al capitolo 4 del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, soprattutto in riferimento alle modalità di contenimento degli impatti ambientali derivanti dal traffico veicolare nelle situazioni di maggiore afflusso e di riqualificazione paesaggistica e ambientale del territorio compreso nelle aree sciabili.

2) Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE
F.to Ing. Roberto POLO

Redattore: Coppa Maria Grazia